

*All. n. 10***NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA****Per il Ministero della Difesa:***Amm. Div. Valer GIRARDELLI;**Col. Lorenzo GADALETA;**Col. Roberto SERNICOLA;**Col. Raffaele MOAURO;**Col. Nicola MARRONE.***Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:***dott.ssa Serena LAMARTINA;**dott. Lucio BEDETTA;**dott. Rosario STELLA;**dott.ssa Margherita PATRONO;**dott.ssa Gianna SCAFI.*

Il nucleo è coordinato dalla dott.ssa Serena LAMARTINA – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.



**NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dott. Stefano VACCARI;

Dott. Giuseppe SERINO;

Dott. Giuseppe AULITTO;

Dott. Roberto TOMASELLO;

Ing. Bernardino ABRUZZESE.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato:

dott. Guido NANNARIELLO;

dott. Rosario STELLA;

dott. Fabrizio VALENZA;

dott. Enrico LA MANNA;

dott. Giuseppe Cosimo TOLONE.

Il nucleo è coordinato dal dott. Guido NANNARIELLO – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.



All. n. 12

***NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI***

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dott. Paolo D'ANGELI;

Dott.ssa Annarita ORSINI;

Dott.ssa Angela DI CIOMMO;

Dott. Nicola MACRÌ;

Dott. Vincenzo NICOLAZZO.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott.ssa Daniela COLLESI;

dott.ssa Deborah GUERRUCCI;

dott. Rosario STELLA;

dott. Alessandro BACCI;

dott. Vincenzo ALTAMURA ;

Il nucleo è coordinato dalla dott.ssa Daniela COLLESI – Dirigente del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.



NUCLEO DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA PER IL MINISTERO DELLA SALUTE

Per il Ministero della Salute:

Dott. Nicola BEGINI;

Dott.ssa Cristina TAMBURINI;

Dott.ssa Stefania GARASSINO;

Dott. Giuseppe PLUTINO;

Dott.ssa Valentina FALLETTI.

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato:

dott.ssa Deborah GUERRUCCI;

dott. Vincenzo DI FELICE;

dott. Giorgio DI DATO;

dott.ssa Barbara FILIPPI;

dott. Roberto COFFA.

Il nucleo è coordinato dalla dott.ssa Deborah GUERRUCCI – Dirigente in rappresentanza del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato.





14
1

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO l'articolo 42 della citata legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa;

VISTO il comma 1 del menzionato articolo 42, il quale dispone che, ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) ad i) del comma medesimo;

VISTO il successivo comma 2, il quale stabilisce che:

- il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai fini dell'attuazione del comma 1, avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari;

- le amministrazioni, coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 196 del 2009;

- lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere;

VISTO il susseguente comma 3, il quale prevede che nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione;

RITENUTO che la suddetta sperimentazione deve simulare una gestione per cassa, finalizzata alla futura redazione del bilancio in termini di sola cassa, uniformandosi ai principi ed ai criteri



direttivi di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 42 ed, in particolare, ai seguenti che, per la loro peculiarità, devono costituire i cardini della sperimentazione:

- prevedere l'adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo di evitare la formazione di situazioni debitorie [articolo 42, comma 1, lettera b)];

- stabilire l'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese [articolo 42, comma 1, lettera e)];

- definire i limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa [articolo 42, comma 1, lettera h)];

RITENUTO di avviare, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività propedeutica alla suddetta sperimentazione, tenuto conto della durata della stessa, come definita dal citato comma 2, al fine di approntare, già dall'anno in corso, gli strumenti contabili ed informatici occorrenti per la sperimentazione a regime, orientando la stessa anche alla previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa delle obbligazioni assunte dal dirigente responsabile;

RITENUTO che, sulla base delle diverse tipologie di spesa e delle relative modalità di gestione e della rappresentatività delle stesse, le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione possono essere individuate nel Ministero dell'interno, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel Ministero della difesa;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

D'INTESA con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della difesa;

VISTO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in data 15 luglio 2010;

VISTI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica – espressi rispettivamente in data 2 dicembre 2010 ed in data 22 dicembre 2010;



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA:

Art. 1

E' avviata dal 1° gennaio 2011, con riferimento agli esercizi finanziari 2011 e 2012, la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.

La sperimentazione di cui al primo comma è avviata sulla base dell'attività propedeutica svolta nell'anno 2010, al fine di approntare gli strumenti contabili ed informatici occorrenti per l'implementazione a regime della medesima sperimentazione.

Art. 2

Alla sperimentazione partecipano il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della difesa, in relazione alle rispettive competenze, alle diverse tipologie di spesa gestite ed alla rappresentatività delle stesse.

La sperimentazione potrà essere estesa anche ad altre Amministrazioni, previa apposita intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3

La sperimentazione si realizza attraverso le fasi della previsione, della gestione e della rendicontazione dei pagamenti, anche mediante l'utilizzo del sistema contabile di cui all'articolo 4.

La sperimentazione si affianca alla ordinaria gestione delle risorse finanziarie autorizzate per competenza e cassa, prendendo a riferimento i dati afferenti le dotazioni di cassa.



Art. 4

Ai fini della sperimentazione, è adottato un sistema contabile incentrato sui pagamenti, nel quale trovano evidenza le posizioni debitorie in essere derivanti da obbligazioni, con riguardo ai residui ovvero alla competenza giuridica, nonché le posizioni debitorie da costituire in relazione alle previste esigenze della gestione.

Art. 5

Il dirigente responsabile della spesa, nell'ambito del sistema contabile di cui all'articolo 4 - mediante l'utilizzo dei supporti informatici posti a disposizione - per ciascun capitolo/piano di gestione, predispose un "piano finanziario dei pagamenti", ad estensione pluriennale che, tenuto conto della fase temporale di assunzione ed adempimento delle obbligazioni, indica l'importo ed il termine del pagamento, individuati nell'ambito del triennio in gestione e nel limite delle dotazioni di cassa autorizzate per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.

Il dirigente responsabile della spesa adotta appositi atti di cui il piano finanziario dei pagamenti dà riferimento, i quali costituiscono presupposto per la determinazione dell'entità e dei termini dei pagamenti indicati nel piano finanziario medesimo.

Gli atti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Art. 6

La sperimentazione è rivolta, altresì, all'individuazione di limiti all'assunzione di obbligazioni giuridiche in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e tenuto conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spese.

La sperimentazione è altresì volta a consentire l'individuazione dell'atto del dirigente responsabile della spesa che costituirà il presupposto dei pagamenti, in luogo dell'attuale decreto di impegno.

La sperimentazione è volta, inoltre, ad individuare le modifiche da apportare alle clausole di copertura finanziaria degli oneri recati da provvedimenti legislativi adottati in vigore del bilancio redatto in termini di sola cassa.

Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le ulteriori necessarie modalità attuative, emergenti dall'attività di sperimentazione di cui all'articolo 1,



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

comma 1, del presente decreto, ivi compresa la sperimentazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento allo stato di previsione dell'entrata, sentito il Dipartimento delle finanze, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 7

Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2012 e 2013 una relazione in merito all'attività di sperimentazione di cui al presente decreto, relativa, rispettivamente, agli anni 2011 e 2012.

Roma, li 31 dicembre 2010.

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a large 'C' and a final flourish.



PAGINA BIANCA

BDAP

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche **(L. 31/12/2009 n. 196)**

Analisi Preliminare

Versione 2.2

Data 22/12/2010

PAGINA BIANCA

INDICE

- 1 SEZIONE PRIMA - LA SITUAZIONE ATTUALE**
 - 1.1 CONTESTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 - 1.2 LE POTENZIALITÀ OFFERTE DALL'INFORMATICA E LE COMPETENZE ESISTENTI
 - 1.3 IL RUOLO DEL DATA WAREHOUSE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 - 1.4 IDENTIFICAZIONE DEI VINCOLI
 - 1.4.1 *Quadro regolamentare di riferimento.*
 - 1.4.2 *Vincoli di integrazione.*
 - 1.4.3 *Vincoli applicativi*
 - 1.4.4 *Vincoli organizzativi*
 - 1.4.5 *Vincoli tecnologici*
 - 1.5 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO.
- 2 SEZIONE SECONDA - PROGETTO DI MASSIMA DELLA SOLUZIONE**
 - 2.1 REQUISITI DEL SISTEMA INFORMATIVO DA REALIZZARE.
 - 2.1.1 *Strutture organizzative e soggetti coinvolti*
 - 2.1.2 *La Metodologia Adottata, approccio Top Down – Bottom Up*
 - 2.1.3 *Analisi dei Macro Processi (Top Down)*
 - 2.1.4 *Analisi Bottom Up*
 - 2.2 SPECIFICHE GENERALI DEL SISTEMA INFORMATICO (APPLICATIVE E TECNOLOGICHE).
 - 2.2.1 *Le attività e gli strumenti.*
 - 2.2.2 *Architettura di riferimento.*
- 3 SEZIONE TERZA - ANALISI DEL RISCHIO**
 - 3.1 LA METODOLOGIA DELL'ANALISI DEL RISCHIO
 - 3.2 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI.
 - 3.3 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
 - 3.4 PIANIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI.
 - 3.5 MONITORAGGIO E REVISIONE RISCHI
 - 3.6 GESTIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE
 - 3.7 ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI.
- 4 SEZIONE QUARTA - IL PROGETTO PROPOSTO**
 - 4.1 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
 - 4.1.1 *Riuso dei componenti esistenti*
 - 4.1.2 *Avvio del nuovo sistema.*
 - 4.1.3 *Formazione e assistenza utenti.*
 - 4.2 SEGMENTAZIONE DEL PROGETTO.
 - 4.3 RIEPILOGO DELLE ACQUISIZIONI E REALIZZAZIONI PREVISTE
 - 4.3.1 *Acquisizioni di sistemi elaborativi e apparati di rete.*
 - 4.3.2 *Acquisizioni di software di base e pacchetti applicativi*
 - 4.3.3 *Realizzazione di software applicativo*
 - 4.3.4 *Acquisizione di servizi professionali*
 - 4.3.5 *Piano di massima del progetto (tempi e costi)*
- 5 SEZIONE QUINTA - RACCOMANDAZIONI PER LE FASI REALIZZATIVE**
 - 5.1 INDICAZIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO
 - 5.2 INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO
- 6 SEZIONE SESTA - DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ED ALLEGATI**
- 7 SEZIONE SETTIMA - ABBREVIAZIONI**
 - 7.1 ABBREVIAZIONI

PAGINA BIANCA

Premessa

Il presente documento fornisce una vista complessiva degli interventi che, a partire dagli attuali Sistemi Informativi della RGS, porteranno alla realizzazione della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto all'art. 13 della Legge 31/12/2009 n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Il documento è articolato in sette sezioni: cinque dedicate al progetto e due ai riferimenti ad altri documenti.

Nella prima si descrive la situazione attuale e si evidenzia il ruolo strategico del Data Warehouse della Ragioneria Generale dello Stato partendo dal quale si disegnerà la soluzione finale.

Nella seconda viene delineato l'approccio che si intende seguire utilizzando lo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica: indicando le aree di intervento in funzione delle finalità a cui la BDAP dovrà rispondere, gli strumenti a supporto delle attività e l'architettura tecnologica ed applicativa proposta.

Nella terza sono contenuti alcuni cenni relativi ai rischi di progetto.

Nella quarta sono contenuti alcuni cenni relativi alle attività progettuali necessarie per la realizzazione della BDAP a partire dall'ipotesi delineata dall'analisi funzionale presentata nella sezione seconda.

Nella quinta vengono descritte le raccomandazioni per le fasi realizzative utili all'approvvigionamento delle risorse umane e strumentali necessarie e le organizzazioni da individuare per l'efficace andamento del progetto e per la minimizzazione dei rischi individuati.

Nella sesta e settima sezione infine, sono elencati i documenti di riferimento e gli allegati e le abbreviazioni.

1 SEZIONE Prima - La situazione attuale

1.1 *Contesto e normativa di riferimento*

L'articolo 13 della legge 196/2009 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di una Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il DM del MEF n. 23411\2010 individua la RGS come l'organo dipartimentale responsabile della realizzazione di questo sistema informativo.

Le finalità della BDAP sono in primo luogo individuate dall'articolo 13, comma 1, dove si afferma che la banca dati è istituita "per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale"; al comma 2 si precisa anche che un'apposita sezione della BDAP è dedicata ai dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. L'articolo 14 stabilisce che, utilizzando anche i dati contenuti nella BDAP, la Ragioneria Generale dello Stato deve provvedere a consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche, valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di finanza pubblica, monitorare gli effetti delle misure di finanza pubblica, effettuare verifiche ispettive sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile e, per gli enti territoriali, rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. Infine, l'articolo 39 stabilisce che una apposita sezione della banca dati andrà a raccogliere tutte le informazioni necessarie affinché il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa collaborare con le Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa al fine di garantire il supporto per le funzioni loro attribuite dallo stesso articolo 39. Queste funzioni sono riconducibili principalmente all'analisi e monitoraggio degli effetti delle misure disposte ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di maggiore efficienza e efficacia della stessa, ivi inclusi gli obiettivi programmatici contenuti nella decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) (tra cui indebitamento netto, saldo di cassa, debito della Amministrazioni Pubbliche al lordo ed al netto degli interessi e delle eventuali misure a tantum); i risultati dell'attività dei Nuclei sono utilizzati per la redazione del Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art.41, predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni tre anni.

In base alla ricognizione della legge appena esposta si può concludere che le principali finalità e funzioni che la BDAP deve supportare sono le seguenti:

- "controllo, monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici"
- "attuazione e stabilità del federalismo fiscale"
- "analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato"

Quanto alla natura dei dati che le amministrazioni pubbliche provvederanno ad inserire nella BDAP, l'articolo 13 se da un lato menziona esplicitamente quelli concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali, dall'altro l'articolo stesso chiarisce in maniera inequivocabile che dovranno anche essere inserite, più in generale, tutte le informazioni necessarie all'attuazione della legge 196. In ultima analisi il contenuto informativo della banca dati dovrà quindi consentire il pieno svolgimento delle finalità per la quale ne è stata decisa la costituzione.